



COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 17:45 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Artico Federico	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Assente
Barbalace Renato	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Assente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Giorgiutti Natalino	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Del Fabbro Daniele	Consigliere	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Presente
Mansutti Ester	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Assente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Mazzacco Chantal	Consigliere	Presente
Comino Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21.05.2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI e con delibera di Consiglio comunale n.30 del 30.09.2020 sono state apportare ulteriori modifiche allo stesso per recepire le successive disposizioni normative in materia;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della [deliberazione ARERA n. 443/2019](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 redatto o dai soggetti gestori del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente (A.U.S.I.R. Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) con provvedimento n. 20 del 29.06.2020, la cui appendice 1 è allegato al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 ammonta ad €727.176,02.= e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €724.301,98, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €2.874,04
- che l'anno 2020, a seguito dell'epidemia COVID 19, per una pluralità di categorie di attività ha comportato la chiusura della ditta con durata diversa a seconda dei DPCM emanati e che, per le medesime aziende, tutto ciò ha implicato una molteplicità di difficoltà per la ripresa dell'attività stessa che hanno influito negativamente sotto il profilo economico, basti pensare agli oneri aggiuntivi connessi all'uso di dispositivi specifici o protocolli operativi e/o organizzativi atti a contrastare il diffondersi del virus;
- anche le attività non soggette all'obbligo di chiusura di cui sopra hanno risentito, anche se in misura minore, degli effetti negativi dell'epidemia in argomento;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale venire incontro alle difficoltà sostenute da tutte le attività presenti sul territorio comunale e danneggiate dall'emergenza epidemiologica, provvedendo ad una riduzione della TARI 2020 in misura diversificata tra le ditte che sono state obbligate alla chiusura e quelle che non lo sono state, con valori di riduzione superiori a quelli suggeriti da ARERA per il solo periodo di chiusura;
- che l'onere derivante dalle riduzioni di cui sopra previste ed ammesse nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2020 in €87.434,54, trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2020/22 al cap. 10320 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

PRESO ATTO che per l'anno 2020 il Piano Economico e Finanziario prevede la ripartizione dei costi del servizio imputandoli per il 37,44 % alla parte fissa e 62,56 % alla parte variabile;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 73,92 % a carico delle utenze domestiche;
- 26,08 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche che sono assunti nei valori minimi

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013 e smi](#), in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
 - di adottare il coefficiente K(b) minimo, mentre, per le utenze non domestiche, il coefficiente specifico di

produttività dei rifiuti Kc è stato preso al 90 % del minimo ad eccezione delle categorie 22, 23,24 e 27 che sono state prese al 85 % del minimo;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#), di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla [delibera ARERA n. 443/19](#), così calcolato (per il 2020):
- Limite massimo di variazione ρ_a : tasso inflazione programmata rpi (1.7%) – recupero produttività X (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 2%) + coefficiente PG (da 0% a 3%) = 4.6 %;

Crescita entrate 2020/2019= €35.976,67 pari al 5.204 %

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate e/o rata unica :

- a. 16 novembre 2020 prima rata;
- b. 16 febbraio 2021 seconda rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2020;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge n. 124/2019](#), è fissato nella misura del 4%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;
- che per l'anno 2020 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 30.09.2020, per effetto del decreto legge 34/2020;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 23.09.2020;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco invita l'Assessore Artico a procedere all'illustrazione del punto in discussione.

L'Assessore spiega che come ogni anno, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione è necessario approvare le tariffe e le aliquote dei tributi, compresa, in questo caso la TARI.

Si tratta del primo anno in cui il PEF (Piano economico e finanziario) non lo approva il Comune ma viene elaborato per formazione progressiva partendo dal soggetto gestore, alimentando i dati forniti dal Comune e concludendo con la validazione a opera dell'AUSIR. Il PEF, elaborato come appena descritto, è pervenuto al Comune con nota del 29.06.2020 e presenta rispetto all'esercizio precedente, un aumento di circa 35.000 euro che deve essere distribuiti tra gli utenti con le bollette, giacché permane l'obbligo di copertura integrale del costo mediante la tariffa.

In questo ragionamento si è innestata la questione COVID-19 con la volontà di prevedere delle riduzioni rivolte alle utenze non domestiche particolarmente colpite.

L'Amministrazione ha complessivamente messo in campo circa 87.000 destinati alle riduzioni. Di questi, il 50% sarà oggetto di intervento compensativo da parte della Regione, che verrà incontro alle minori entrate.

Le riduzioni sono state proporzionate ai periodi di chiusura e alle difficoltà anche successive scontate da alcune attività economiche per l'obbligo di rispetto delle misure anti contagio (es. riduzione dei coperti per i ristoranti). L'Assessore precisa che, purtroppo, l'abbattimento delle tariffe risulterà "calmierato" dall'aumento delle stesse dovute al maggiore importo del PEF. Nonostante ciò le riduzioni saranno comunque significative.

L'Assessore precisa poi le date per il pagamento della TARI, individuate nel 16.11.2020 e 16.02.2021. Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Intervengono:

- Consigliere Benedetti: dalla disamina del PEF ha constatato che l'aumento è dovuto in primis ai costi comunali (spazzamento strade e personale). Per le utenze domestiche l'aumento è contenuto. Per le utenze non domestiche è abbastanza significativo ma, per fortuna, ci sono le riduzioni COVID-19. Considera condivisibili i ragionamenti fatti dall'Amministrazione per determinare le riduzioni e apprezzabile il fatto che si siano messe in campo risorse tali da sfruttare per intero l'intervento compensativo della Regione sulle mancate entrate (50% mancate entrate). Preannuncia voto favorevole.
- Consigliere Mazzacco: pur comprendendo tutte le motivazioni ritiene che in questo anno gli aumenti a carico dei contribuenti non siano opportuni. Ritiene che si sarebbero potuti evitare e quindi preannuncia voto contrario.
- Consigliere Comino: si dichiara d'accordo con Mazzacco.
- Assessore Artico: replica a Mazzacco informando che non c'era modo di operare riduzioni anche in favore delle utenze domestiche, in quanto i sostegni normativi alla base delle riduzioni erano presenti unicamente per le utenze non domestiche.
- Assessore Giorgiutti: fa presente che comunque qualcosa è stato fatto in ogni caso, dal momento che sono state utilizzate tutte le leve e i coefficienti per la determinazione delle tariffe per pesare il meno possibile sulle utenze domestiche.
- Vicesindaco: ringrazia il consigliere Benedetti per le parole di apprezzamento. Replica al consigliere Mazzacco assicurando che le persone fragili durante il COVID-19 sia dal Comune che dal volontariato hanno avuto il massimo sostegno possibile. Nessuno è stato lasciato solo.

Esaurita la discussione si passa al voto

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. =, contrari n. 2 (Mazzacco, Comino), su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

2. di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#);
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente (A.U.S.I.R. Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) con provvedimento n. 20 del 29.06.2020 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - l'onere derivante dalle riduzioni previste in premessa ed ammesse nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2020 in € 87.434,54, trova copertura al cap 10230 del bilancio di previsione dell'anno 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013](#), in virtù della quale il Comune può prevedere per il 2020 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del [D.Lgs 504/1992](#), commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 4 % come stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di comunicazione.
4. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2020 sono le seguenti:
 - a. 16 novembre 2020 prima rata;
 - b. 16 febbraio 2021 seconda rata;con possibile versamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2020;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente con voti favorevoli n. 11, astenuti n. =, contrari n. 2 (Mazzacco, Comino), su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Entra Marco Clocchiatti



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

AREA ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI SOCIALI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020**

N. del. 2020/33

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 30 settembre 2020

Il Responsabile
F.TO NORBERTO RIZZI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 30 settembre 2020

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA MELILLO ANNA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/10/2020 al 19/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 05/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 05/10/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

		Tricesimo			
		Costi del gestore del servizio integrato	Costi di altri soggetti gestori	Costi del comune	Totale PEF
		NET	NET	NET	NET
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	56.257,93	-	-	56.257,93
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	182.307,78	-	-	182.307,78
CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	75.525,93	-	-	75.525,93
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	142.796,22	-	-	142.796,22
COIEXPTV	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	-	-	-	-
AR	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	41.097,28	-	-	41.097,28
b	Fattore di Sharing – b	0,36	0,36	0,36	0,36
b[AR]	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b[AR]	14.795,02	-	-	14.795,02
ARCONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	11.830,45	-	-	11.830,45
b(1+u)	Fattore di Sharing – b(1+u)	0,42	0,42	0,42	0,42
b(1+u)ARCONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)ARCONAI	4.940,40	-	-	4.940,40
RCTV	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	172.616,15	-	-	172.616,15
(1+y)	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,10	0,10	0,10	0,10
r	Rateizzazione r	4,00	4,00	4,00	4,00
(1+y)RCLv/r	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCLv/r	4.315,40	-	-	4.315,40
IVATV	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	56.148,37	56.148,37
	ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	432.837,05	-	56.148,37	488.985,42
	Rettifiche TV	35.830,66	-	-	35.830,66
ΣTVa	TV applicata	397.006,39	-	56.148,37	453.154,76
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	29.644,50	-	18.758,45	48.402,96
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	6.268,13	-	38.353,87	44.622,00
CGG	Costi generali di gestione – CGG	109.568,25	-	8.906,77	118.475,01
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	-	-	-	-
COal	Altri costi - COal	1.985,83	-	-	1.985,83
CC	Costi comuni – CC	117.822,21	-	47.260,64	165.082,84
AMM	Ammortamenti - AMM	33.977,87	-	-	33.977,87
ACC	Accantonamenti - ACC	764,17	-	19.012,52	19.776,69
	di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-
	di cui per crediti	-	-	19.012,52	19.012,52
	di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-
	di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	764,17	-	-	764,17
RK	Remunerazione del capitale investito netto - RK	33.765,08	-	-	33.765,08
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	33,77	-	-	33,77
CKT	Costi d'uso del capitale di terzi - CKT	2.429,14	-	-	2.429,14
CK	Costi d'uso del capitale - CK	70.970,03	-	19.012,52	89.982,55
COIEXPTF	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	-	-	-	-
RCTF	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	144.529,24	-	-	144.529,24
(1+y)	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,10	0,10	0,10	0,10
r	Rateizzazione r	4,00	4,00	4,00	4,00
(1+y)RCTF/r	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	3.613,23	-	-	3.613,23
IVATF	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	3.126,77	3.126,77
	ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	222.049,97	-	88.158,38	310.208,35
	Rettifiche TF	6.475,76	-	-	6.475,76
ΣTFa	TF applicata	215.574,21	-	88.158,38	303.732,58
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	-	-	11.250,40	11.250,40
ΣTa= ΣTVa + ΣTF	ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	612.580,59	-	133.056,35	745.636,94
	Grandezze fisico-tecniche				
% rd	% rda-2	#DIV/0!			#DIV/0!
qa-2	qa-2	-			0
	costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	-			0
	fabbisogno standard €/cent/kg	-			0
	costo medio settore €/cent/kg	37,09			37,09
	Coefficiente di gradualità	0			0
y1	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	-0,45			-0,45
y2	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	-0,3			-0,3
y3	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	-0,15			-0,15
y	Totale y	-0,9			-0,9
(1+y)	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,1			0,1
	Verifica del limite di crescita				
RPla	RPla				1,7%
Xa	coefficiente di recupero di produttività - Xa				0,1%
PGa	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa				3,0%
QLa	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa				0,0%
p	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p				4,6%
(1+p)	(1+p)				1,046
ΣTa	ΣTa	612.580,59	-	133.056,35	745.636,94
ΣTa-1	ΣTa-1	578.202,11	-	112.997,24	691.199,35
ΣTa/ΣTa-1	ΣTa/ΣTa-1	1,059	-	1,178	1,079
CONTROLLO PRICE-CAP	ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				722.994,52
	Delta rispetto a PEF Comune				22.642,42
	Ripartizione parametrica delta ambito tariffario(ΣTa-ΣTmax)	-	-	8.285,08	8.285,08
	Riparto a PEF 2019			-	-
	Correzione eccesso rispetto a price-cap			- 26.746,00	- 26.746,00
	Attività esterne Ciclo integrato RU			-	-
	TOTALE PEF	612.580,59	-	114.595,42	727.176,02
CONTROLLO TV/TF	TVa				453.154,76
	TVa-1				403.095,58
	controllo TVa min				322.476,46
	controllo TVa max				483.714,70
	Eccedenza TV				-
PEF FINALE	TVa				453.154,76
	TFa				274.021,26
	TOTALE PEF				727.176,02

COMUNE DI TRICESIMO TASSA RIFIUTI ANNO 2020

ALLEGATO 2

UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti Nucleo	Importo Parte Fissa €/mq.	Importo Parte Variabile €
1	0,314	42,58
2	0,369	99,36
3	0,412	127,74
4	0,447	156,13
5	0,482	205,81
6 o piu'	0,510	241,29

UTENZE NON DOMESTICHE

	N.	Importo Parte Fissa €/mq.	Importo Parte Variabile €/mq.	TOTALE
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1	0,237	0,396	0,633
CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	0,178	0,302	0,480
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	3	0,302	0,507	0,809
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	4	0,450	0,754	1,204
STABILIMENTI BALNEARI	5	0,225	0,374	0,599
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	0,201	0,340	0,541
ALBERGHI CON RISTORANTE	7	0,711	1,189	1,900
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	8	0,563	0,936	1,499
CASE DI CURA E RIPOSO	9	0,592	0,989	1,581
OSPEDALI	10	0,634	1,063	1,697
UFFICI ED AGENZIE	11	0,634	1,059	1,693
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12	0,326	0,543	0,869
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	13	0,587	0,983	1,570
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	14	0,658	1,096	1,754
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15	0,355	0,594	0,949
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16	0,969	1,611	2,580
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	17	0,646	1,080	1,726
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	18	0,486	0,816	1,302
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	19	0,646	1,080	1,726
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20	0,225	0,378	0,603
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21	0,326	0,543	0,869
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	22	3,117	5,205	8,322
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	23	2,714	4,533	7,247
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24	2,216	3,697	5,913
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	25	1,197	1,997	3,194
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	26	0,912	1,520	2,432
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	27	4,012	6,696	10,708
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28	0,924	1,543	2,467
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29	3,111	5,195	8,306
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	30	0,616	1,033	1,649